

Dogana - Applicabilità di concorso formale omogeneo -Cass. n. 25509/2020

Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - sanzioni per le violazioni - Dogana - Art. 303, comma 1, TULD - Sanzioni - Pluralità di violazioni in un'unica dichiarazione doganale o in diverse dichiarazioni doganali riconducibili a un'unica dichiarazione - Applicabilità di concorso formale omogeneo - Sussistenza -Fondamento- Differenze con l'applicazione della sanzione progressiva di cui all'art. 303, comma 3, TULD - Necessità di distinguere tra dichiarazione unica con difformità superiore al 5 per cento e dichiarazione unica per plurime partite di merci - Calcolo in quest'ultimo caso del superamento della soglia - Valutazione dell'insieme delle singole partite - Necessità - Fondamento - Conformità al diritto unionale - Conseguenze per le sanzioni - Applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997.

In materia di dazi doganali, nel caso di più violazioni realizzate, ex art. 303, comma 1, TULD, dall'operatore nella singola dichiarazione doganale o in più dichiarazioni riconducibili ad una unica (cd. dichiarazione cumulativa), si è in presenza di un concorso formale omogeneo, dal momento che ogni violazione è il risultato di un'unica condotta materiale, ossia la presentazione della dichiarazione doganale, di talché in applicazione del regime del cumulo giuridico si applica un'unica sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio; diversamente, nei casi di violazione del limite del 5% tra quanto dichiarato e quanto accertato, ex art. 303, comma 3, TULD, si applica una sanzione in via progressiva a seconda della gravità riscontrata, dovendosi riferire tale limite alla singola dichiarazione o, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformità al diritto unionale, all'insieme delle singole partite di merci contenute nell'ambito dell'unica dichiarazione, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante sono le partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo con conseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 25509 del 12/11/2020 (Rv. 659513 - 01)

corte

cassazione

25509

2020